



**ASSOCIAZIONE
GENITORI
RAGAZZI
DISABILI**



Bovisio Masciago, 11 maggio 2019

VERBALE ASSEMBLEA

In data 11 maggio 2019 alle ore 15,00, presso la sede dell'Associazione Genitori Ragazzi Disabili, sita in Via Venezia 33 Bovisio Masciago si è svolta l'assemblea dei soci in forma ordinaria con il seguente ordine del giorno:

Approvazione nuovo statuto dell'Associazione

Sono presenti i seguenti soci: Alborese Sergio, Bianchi Ilaria, Borghesi Iside, Cattaneo Antonio, Decio Alessandro, Fasoli Giuseppe,, Marchetti Francesco, Mattioli Davide, Mattioli Santino, Mercandalli Emanuela, Pozzi Camilla, Regondi Giovanni, Tanzi Giulio, Tesi Anna, Usuardi Emilia, Vaghi Patrizia, Vanosi Iginio

Hanno delegato i soci: Bianchi Carla, Colombo Liliana, Delmati Fabrizio, Fasoli Ermenegilda, Gadda Ferdinando, Gende Maria Del Carmen.

Dopo aver illustrato tutti gli articoli del nuovo statuto e aver fornito alcuni chiarimenti si è proceduto alla votazione che si è espressa in modo unanime per la sua approvazione.

Dopo aver ringraziato i presenti per la loro partecipazione, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,30 con l'impegno di fornire a tutti i soci che ne faranno richiesta una copia del nuovo statuto dell'Associazione.

Il Presidente Giuseppe Fasoli

Il segretario Ilaria Bianchi

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Sede legale: Via Venezia 33 – 20813 Bovisio Masciago (MB)

Iscrizione Albo Regionale del Volontariato N° 1075

Codice Fiscale 91035450153



Registrato il presente atto il 15.5.2019
al n° 1811 mod. 3 con esatte
€: ZERO .. esente ..



Su delega del Direttore Provinciale
L'ADDETTO
Anna Maria Acerboni



STATUTO

"ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI DI BOVISIO MASCIAGO"

Associazione di Volontariato

Art.1 - Costituzione

1.1 - E costituita l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI .Organizzazione di volontariato (ODV) di seguito in breve "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs .117/2017

1.2 L'associazione ha sede legale nel comune di Bovisio-Masciago provincia (MB) via Venezia 33

E la sua durata è illimitata.

1.3 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

1.4 - I contenuti e la struttura dell 'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Art.2 — Finalità

2.0 Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 ,commi 1e2 della legge 8 novembre 2000,n.328 E successive modificazioni interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 , n°104, e alla legge 22 giugno 2016,e successive modificazioni.

2.1 - L'associazione> in considerazione del patto di costituzione intende perseguire la seguente finalità:

creare le condizioni sociali, ambientali, educative in cui ogni soggetto disabile possa sviluppare al massimo le sue potenzialità umane.

Queste finalità si richiamano al valore della dignità di ogni vita umana per cui all 'interno della società civile anche le realtà più deboli e indifese devono avere il loro giusto riconoscimento, devono essere tutelate, devono potersi realizzare in piena libertà e autonomia

2.2 — Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'associazione si propone di:

- a) fare gruppo tra le persone che quotidianamente vivono direttamente o indirettamente la esperienza della disabilità.
- b) fare cultura (formazione, informazione, manifestazioni, convegni, spettacoli) per una maggiore consapevolezza del proprio ruolo diventando animatori di una più incisiva sensibilizzazione sui temi della disabilità tra i cittadini del proprio comune e dei paesi limitrofi.
- c) collaborazione con le istituzioni locali (Comune, ASL) e con altre agenzie che si occupano di disabilità, per alimentare sinergie che perseguano gli scopi statuari
- d) contatti e relazioni con le associazioni di volontariato locale per favorire le più svariate forme di collaborazione

2.3 — Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati .

Art.3 - Aderenti all'associazione

3.1 - Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee vita dell'associazione.

3.2 Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 -Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri

3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate: - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

3.4.4 — L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.4 - Diritti e doveri dei Soci

4.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea

4.2 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4.3 L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4.4 Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee.

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

4.5 Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo/assemblea.

Art.5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

.da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; . eventuali fondi di riserva, . da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

1. 1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati,
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali,
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o in sua assenza dal Segretario secondo la deliberazione specifica.

Art.6 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

Assemblea degli aderenti;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

Art.7 - Assemblea degli aderenti

7.1 — L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

7.2 — L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per

l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo .

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

fissare l'ammontare della quota associativa.

7.5 - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 — L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve con tenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 21 del C.C.

7.10 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.3a Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- . compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- . fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- . sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile success dell'anno interessato;
- . determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; eleggere il Presidente e il Vice Presidente
- . nominare il Segretario e il tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- . accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- . deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- . ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- . assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- . istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8.5. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

9.2 - Il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo

ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio

è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze

• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

• presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo Esecutivo;

• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio

Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.10 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 11 - Bilancio

11.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

11.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

11.3 il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

11.4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.5. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 12 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

12.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.13 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 14 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Bovisio Masciago 11 Maggio 2019

Il Presidente



Il Segretario

